

Comune di Pescia

Regolamento per l'applicazione degli interessi, compensazione, importi minimi da versare, rateizzazioni delle Entrate Comunali

Approvato con Delibera C.C. n. 29 del 19 Aprile 2007
Modificato con Delibera C.C. n. 21 del 28 Marzo 2008
Modificato con Delibera C.C. n. 47 del 31 Luglio 2014

Il titolo precedente era: “Regolamento Comunale per l'applicazione degli interessi, per la riscossione e la compensazione dei debiti e crediti tributari” Modifica approvata con Deliberazione di C.C. n. 47 del 31 Luglio 2014

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Misura degli Interessi

Art. 3 Compensazione di debiti e crediti

Art. 4 Limite minimo dei versamenti

Art. 5 Limite di esenzione per rimborsi

Art. 6 Rateizzazioni

Art. 7 Entrata in vigore

.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione degli interessi per la riscossione e la compensazione dei debiti/crediti tributari, delle entrate patrimoniali compresi i servizi a domanda individuale;¹

Art. 2 – Misura degli interessi

1. Di stabilire che il tasso di interesse da applicare alle operazioni di accertamento, rimborso, pagamento e compensazione dei tributi locali, è fissato nella misura dell'interesse legale aumentato di un punto percentuale da computarsi giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi in tale misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 3 – Compensazione di debiti e crediti

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.

2. Il contribuente, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
generalità e codice fiscale del contribuente;

l'entrata tributaria ed il suo ammontare al lordo della compensazione;

l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta;

dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Anche in caso di utilizzo del modello F/24, per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune, dovrà presentare apposita istanza indicando gli elementi di cui al comma 3).

Art. 4 - Limite minimo dei versamenti ²

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo complessivo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

	Importo minimo in €
Tassa rifiuti solidi –TARSU TARES-TARI	6,00
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	6,00
Imposta Municipale Propria (IMU)	6,00
Imposta comunale sulla pubblicità permanente	6,00

¹ Aggiunte le parole: “.....delle entrate patrimoniali compresi i servizi a domanda individuale- Modifica approvata con C.C. nr. del

² La precedente tabella non riportava TARES-TARI-ICI-IMU-TASI- Modifica approvata con C.C. nr. del

Imposta comunale sulla pubblicità temporanea	3,00
Canone occupazione spazi aree pubbliche (COSAP)	3,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	3,00
TASI	6,00

2. Se gli importi dovuti sono superiori in ragione annua, ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 5 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ad €. 6,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo di imposta in riferimento a TARSU/TARES/TARI – ICI/IMU – TASI - Imposta Comunale sulla pubblicità permanente o inferiore ad €. 3,00 in riferimento a Imposta Pubblicità temporanea e Diritti pubbliche Affissioni.³

2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Art. 6 - Rateizzazioni⁴

1. Ai contribuenti, debitori di somme certe ed esigibili, aventi natura tributaria e non, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

l'ammontare del debito deve essere superiore ad €. 250,00;

l'importo minimo della rata non può essere inferiore a €.50,00;

inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

durata massima 24 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza;

decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate e/o di importi già dilazionati;

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

2. Una volta iniziata la procedura per la riscossione coattiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973 ed essendo la stessa affidata ad Equitalia S.P.A. quale Agente della Riscossione (art.3 del D.L.203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2005), il contribuente dovrà presentare Istanza di rateizzazione direttamente ad Equitalia S.p.A..

Art. 7 – Entrata in vigore⁵

1. Le suddette norme regolamentari produrranno i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2014

³ È stato aggiunto il riferimento a TARI e TASI a decorrere dal 01.01.2014

⁴ È stato aggiunto il periodo "l'importo minimo della rata non può essere inferiore a €.50,00"

E' stato sostituito il periodo "durata massima 12 mesi....." con "durata massima 24 mesi....."
Modifiche approvate con Deliberazione di C.C. nr. del

⁵ E' stato sostituito "...a decorrere dal 1° gennaio 2008" con ".....a decorrere dal 1° gennaio 2014"
Modifiche approvate con Deliberazione di C.C. nr. del